

Diritti reali

- Immediatezza
- Assolutezza
- Perpetuità
- Possesso

Diritti di credito

- Necessaria la
cooperazione del debitore
- Relatività
- Temporaneità
- No possesso

RAPPORTO OBBLIGATORIO

Rapporto giuridico che si instaura tra due soggetti

creditore, titolare di una pretesa ad ottenere un comportamento che realizzi il proprio interesse

debitore, in capo al quale sussiste una situazione passiva, l'obbligo, che gli impone di tenere un certo comportamento (un *fare o un non fare*)

Dovere giuridico in forza del quale un soggetto è tenuto ad eseguire una prestazione patrimoniale per soddisfare l'interesse di un altro soggetto

elementi

Debitore (passivo)

Creditore (attivo)

Patrimonialità

prestazione
(1174)

Corrispondenza ad un **interesse anche non patrimoniale** del creditore

OBBLIGAZIONE

**LA PRESTAZIONE
HA CARATTERE
PATRIMONIALE**

OBBLIGO

**LA PRESTAZIONE
NON HA
CARATTERE
PATRIMONIALE
(es. obbligo di fedeltà,
di coabitazione tra
i coniugi)**

CARATTERI DELL'OBBLIGAZIONE

presenza di due centri di interesse

interesse del creditore

patrimonialità della prestazione

giuridicità dell'obbligo – vincolatività
e coercibilità (esecuzione in forma specifica
2930-33 c.c.; esec. per equivalente 2910 c.c.)

FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

(art. 1173 cod. civ.):

- contratto

- fatto illecito (modelli atipici)

- ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico: promesse unilaterali (artt.1987 ss.), gestione di affari altrui (artt. 2028 ss. cod.civ.), pagamento dell'indebitto (artt. 2033 ss. cod.civ.), arricchimento senza causa (artt. 2041 ss. cod. civ.) – (fattispecie tipiche idonee a generare obbligazioni solo nei casi stabiliti dalla legge)

PRESTAZIONE

Art. 1174 c.c.

di dare

Il debitore è tenuto alla **consegna** di una cosa specifica o più cose generiche (es.: consegnare la cosa venduta)

di fare

Il debitore è tenuto a **svolgere un'attività** per soddisfare un interesse del creditore (es.: custodire la cosa depositata)

di non
fare

Il debitore deve astenersi da un'attività (es.: divieto di concorrenza)

- **Patrimonialità**
- **Possibilità**
- **Liceità**
- **Determinatezza o determinabilità**
- **Corrispondenza a un interesse anche non patrimoniale del creditore**

COMPORTAMENTO SECONDO
CORRETTEZZA NELL'ADEMPIMENTO
DELLE OBBLIGAZIONI

***art. 1175 c.c. “Il debitore e il creditore
devono comportarsi secondo le regole
della correttezza”.***

**Coessenziali all'obbligazione sono i
profili :**

del debito

della responsabilità (il debitore risponde
con il proprio patrimonio)

OBBLIGAZIONI NATURALI

Sorgono da doveri morali o sociali.

La legge non ne tutela l'adempimento (manca la Responsabilità e dunque l'azione) ma stabilisce la non ripetibilità di quanto spontaneamente pagato

Pagamento del debito di gioco

Pagamento del debito prescritto

OBBLIGAZIONE NATURALE

Gli obblighi *non giuridici non hanno alcuna rilevanza per il diritto*; talvolta però l'ordinamento riconosce rilevanza giuridica a semplici doveri morali o sociali (art. 2034 cod. civ.)

Elementi obbligazioni naturali:

- l'esistenza di un dovere sociale o morale (valutazione rimessa al giudice)
- un adempimento di contenuto patrimoniale

Requisiti dell'adempimento sono:

- la spontaneità dell'adempimento
- la capacità della persona che adempie

Il titolare dell'obbligazione naturale non può esigere l'esecuzione della prestazione e, in caso di inadempimento, non è assistito dall'azione giudiziaria, tuttavia il dovere morale o sociale da cui scaturisce la prestazione ha rilevanza come giusta causa di attribuzione patrimoniale, dalla quale consegue l'irripetibilità della stessa (esempio, prestazioni di mantenimento nei confronti del convivente)

CARATTERI DELL'OBBLIGAZIONE NATURALE

l'incoercibilità: nel senso che nessuno può essere costretto giudizialmente ad eseguire la prestazione oggetto di una obbligazione naturale; si tratta di atti socialmente e moralmente dovuti, che, non assurgendo a vincoli giuridici, sono sforniti di azione

l'irripetibilità: una volta che la prestazione è stata eseguita non è possibile farsi restituire ciò che si è spontaneamente prestato (c.d. *soluti retentio*)

TIPOLOGIE DI OBBLIGAZIONI RISPETTO ALLA PRESTAZIONE

OBBLIGAZIONI DI RISULTATO

si ha quando l'oggetto dell'obbligazione non è costituito dall'attività ma dal risultato della stessa con la conseguenza che l'adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal creditore (es: obbligazione del prestatore d'opera; dell'appaltatore; del vettore ecc.)

OBBLIGAZIONI DI MEZZI

si ha quando l'oggetto dell'obbligazione è un comportamento diligente, cioè l'impiego diligente di mezzi idonei a realizzare un risultato e non il conseguimento dello stesso; il debitore è adempiente (ed ha diritto al compenso) se ha agito con la dovuta diligenza (es: obbligazione del professionista – art. 2230 cod. civ.)